

N. 03774/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05856/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

M. I. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED], con domicilio eletto presso [REDACTED] [REDACTED] in Roma, via Confalonieri, 1;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, Sportello Unico Per L'Immigrazione c/o Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00204/2012, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di

U.T.G. - Prefettura di Bari e di Sportello Unico Per L'Immigrazione c/o
Prefettura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo
grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Pres.
Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Biagini;

RITENUTO:

- che l'appellante, già ricorrente in primo grado, è stata interessata da una procedura di emersione (regolarizzazione) ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legge n. 78/2009;
- che il beneficio è stato negato con la motivazione che l'interessata versa in una situazione ostativa in quanto ha riportato una condanna penale per furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e che l'art. 1-*ter* tassativamente esclude dalla sanatoria i soggetti che abbiano riportato condanne (anche pateggiate) per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.;
- che in pendenza di giudizio peraltro è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 1-*ter* nella parte in cui attribuisce rilevanza tassativamente ostativa alle condanne per i reati di cui all'art. 381 c.p.p., senza fare carico all'autorità di p.s. di accertare in concreto e motivatamente la reale pericolosità del soggetto;
- che di conseguenza risulta oggi essenziale appurare se la ricorrente sia stata condannata per un reato rientrante nella previsione dell'art. 380 c.p.p., oppure in quella dell'art. 381;
- che il problema si pone perché nella fattispecie gli atti fanno

riferimento solamente ad una condanna per furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 c.p., mentre per talune delle ipotesi contenute nell'art. 625 si applica l'art. 380 c.p.p. e per altre si applica l'art. 381 c.p.p.;

- che in tale situazione è necessario disporre, a carico dell'Amministrazione appellata, un'istruttoria rivolta ad acquisire la sentenza penale *de qua*, con ogni altro elemento utile a stabilire quali aggravanti siano state in concreto ascritte a carico dell'interessata;
- che allo scopo si assegna all'Amministrazione il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza;
- che nelle more della nuova trattazione in camera di consiglio (per la quale si fissa fin da ora la data del 18 dicembre 2012, con avvertenza che in quella occasione si potrà procedere anche alla definizione immediata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.) si ravvisano giusti motivi per sospendere interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado, anche ai fini del riesame da parte della p.a.;
- che ogni altra decisione, anche in ordine alle spese, rimane riservata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ordina all'Amministrazione appellata gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nel termine ivi indicato. Dispone la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio cautelare del 18 dicembre 2012, riservandosi ogni altra decisione. Sospende interinalmente, fino a tale data, gli effetti del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame da parte della p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre

2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

